

REV. 3					
REV. 2					
REV. 1					
EMISSIONE	Novembre 2014				
	Data	Descrizione	Disegnato	Visto	Approvato

Regione Veneto

Provincia di Padova

Committente

COMUNE DI TEOLO

Via Euganea Tre Ponti n.34 35037 - Teolo (PD)



Progetto

**PIANO D'INTERVENTO PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO (P.I.C.I.L.)**

Tavola

All. A

Elaborato

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C.I.L

Scala

Boso + Partners
architecture & engineering

Via Angelo Guadagnini 5, 38054 Fiera di Primiero (TN)
tel. 0439 763976 e-mail: info@bosoandpartners.it

I progettisti

Collaboratori Michel Gaier, Mattia Zagonel

Consulenti

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl.
E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.

INDICE

1	INTRODUZIONE	2
1.1	Premessa	2
2	LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PICIL	3
2.1	Progettazione e autorizzazioni	3
2.2	Il progetto illuminotecnico	3
2.3	Criteri di progettazione dei nuovi impianti	3
2.4	Linee guide generali per la realizzazione dei nuovi impianti	4
3	ALLEGATI	6

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

La presente relazione illustra le linee guida da adottare per una corretta applicazione della Legge Regionale Veneto 7 agosto 2009, n. 17, alla luce del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL), che il Comune deve adottare.

Per quanto attiene le finalità e la normativa di riferimento si rimanda alla relazione generale del medesimo piano.

2 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PICIL

2.1 Progettazione e autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5.1 b, c della Legge Veneto 7 agosto 2009, n. 17, il Comune adotterà nel proprio Regolamento Comunale, uno specifico articolo, come da allegato A1, che imponga il rispetto dei requisiti dettati dalla citate legge sia nella fase di progettazione che in quella autorizzativa di nuovi impianti; queste prescrizioni saranno valide sia per l'illuminazione pubblica che per quella privata e vanno ad integrare il vigente Regolamento per l'Abbatimento dell'Inquinamento Luminoso di cui all'Allegato A, deliberazione n° 23 del 23/05/2005.

2.2 Il progetto illuminotecnico

In particolare per quanto attiene il progetto illuminotecnico degli impianti di illuminazione, sempre richiesto ad eccezione dove risulta espressamente non necessario, dovranno essere adottate le disposizioni previste dall'art.7 della Legge Veneto 7 agosto 2009, n. 17.

2.3 Criteri di progettazione dei nuovi impianti

La progettazione e realizzazione dei nuovi impianti dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Normativa Tecnica in vigore, secondo la specifica caratterizzazione della strada o area interessata e inoltre di quanto previsto dall'art.9 della Legge Veneto 7 ago-

sto 2009, n. 17, per quanto attiene la conformità degli impianti ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e dell'efficienza.

2.4 **Linee guide generali per la realizzazione dei nuovi impianti**

Gli impianti dovranno essere progettati secondo la legislazione e normativa corrente, in particolare la metodologia da seguire dovrà essere la seguente:

- identificazione dei parametri illuminotecnici di riferimento secondo la classificazione illuminotecnica della viabilità riportata nel seguente piano, che dovrà comunque essere riconsiderata e valutata dal progettista caso per caso;
- identificazione della tipologia di apparecchio e sorgente luminosa che si intende utilizzare, cercando di utilizzare apparecchi che si adattino alla zona di installazione sia dal punto di vista tecnico che dell'arredo urbano;
- redazione del progetto secondo la normativa vigente, facendo particolare riferimento all'art. 9 della L.R. 17/09;
- rilascio della dichiarazione di conformità del progetto ed installazione secondo i modelli predisposti dal comune e secondo gli allegati.

Per quanto attiene la scelta del tipo di apparecchio e di sorgente luminosa, il presente piano, secondo una precisa scelta dell'Amministrazione Comunale, non intende prevedere indicazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto dalla L.R. 17/09, non volendo vincolare le

scelte progettuali future e ritenendo sufficienti e coerenti con gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico quanto previsto dalla medesima Legge.

Analogamente per quanto riguarda la gestione degli impianti il presente non individua scelte di funzionamento diverse da quanto previsto e consentito dalla stessa.

Allegato A1

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

con riferimento all'Allegato A deliberazione n°23 del 23.03.2005

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade e piazze è soggetta alle disposizioni della L.R. 17/09 e s.m.i. che dispongono in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di illuminazione esterna, anche pubblicitaria, è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/09 e s.m.i.

In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa all'illuminazione, della seguente documentazione:

- progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico se ne assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle legge sopra riportata ed alle normative tecniche di settore;
- dichiarazione di conformità del progetto alla L.R. 17/09 e s.m.i. (Allegato A2).
- la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa deve riportare la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure (Allegato A4);
- istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla L.R. 17/09 e s.m.i.

A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.R. 17/09 e s.m.i. (Allegato A3). È compito del progettista verificare la corretta installazione degli apparecchi illuminanti e segnalarlo al comune anche se non direttamente coinvolto nella direzione dei lavori.

Secondo quanto definito dalla L.R. 17/09 e s.m.i. sono esclusi dal progetto illuminotecnico e quindi soggetti al solo deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice gli impianti di modesta entità o temporanei quali:

ALLEGATO A1 – INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- a) impianti di cui alla L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
- b) impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) della L.R. 17/09;
- d) apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- e) insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
- f) installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).

Per impianti ricadenti in fasce di rispetto, secondo le definizioni della L.R. n. 17/09 art. 8 comma 12, non è ammessa deroga.

Per chiunque realizzi impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alle disposizioni della L.R. 17/09 e s.m.i. è prevista una sanzione amministrativa come riportato all'art. 5 del Regolamento Comunale per l'Abbattimento dell'Inquinamento Luminoso .

Con riferimento al Regolamento Comunale per l'Abbattimento dell'Inquinamento Luminoso, deliberazione n°23 del 23.03.2005, **il presente Piano Comunale per la Riduzione dell'Inquinamento Luminoso modifica e sostituisce il vigente Regolamento Comunale per l'Abbattimento dell'Inquinamento Luminoso**. Con le nuove disposizioni di cui alla L.R. 17/2009 vengono sostituiti gli articoli previgenti con i seguenti:

ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, per i casi sopra citati, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'Art. 2.

B. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le insegne luminose, commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 20 Dicembre al 10 Gennaio dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le

feste indette o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale). Fanno eccezione, inoltre, le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

C. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" e le giostre luminose. E' vietato, altresì proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno che di notte.

ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la progettazione e l'esecuzione successiva degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto.

2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;

b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a $R_a=65$, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W;

c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;

d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime

di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).

4. È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture simili, con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa statale;

f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:

1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;

2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;

3) gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l'alto;

g) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità regolarmente autorizzate dai comuni;

h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

Per impianti ricadenti in fasce di rispetto non è ammessa deroga di cui all'art.4 comma 4.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni dire-

zione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.

9. Le modalità di illuminazione degli edifici devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione della potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è ammesso il ricorso a sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare pari a 1 cd/m² o ad un illuminamento medio fino a 15

lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.

10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni:

a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione nell'illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m² o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri;

b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto.

Per quanto non specificato si rimanda alla L.R. 17/09 e s.m.i.

ART. 3 – Regime autorizzativo.

A. Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione di cui agli artt. 1 e 2, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all'U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto

deve risultare la corrispondenza dell'impianto ai requisiti del P.I.C.I.L., degli allegati tecnici e del presente Regolamento (allegato A2 e allegato A4).

B. In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, l'Ufficio Tecnico dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione esterna e di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi vincoli.

C. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all'Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n°46 e secondo quanto previsto nel P.I.C.I.L.

D. L'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un'apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce (allegato A3) ai criteri indicati nel presente Regolamento e secondo quanto indicato nelle linee guida del P.I.C.I.L..

ART. 4— Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.

Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) o dalla Sezione Italiana dell'International Dark Sky Association (IDA) o da Cielo Buio.

Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento é demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e chiunque segnali.

Il Comune, anche di concerto con le Associazioni locali di astrofili e/o con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani e/o con la Sezione Italiana dell'International Dark Sky Association (IDA) e/o con Cielo Buio ed altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 5 - Sanzioni e disposizioni finali.

A. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro **260,00** a euro **1.030,00** per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro **novanta** giorni dalla notifica della sanzione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.

ALLEGATO A1 – INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- B. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto.
- C. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA L.R. 17/09

Il sottoscritto con studio di progettazione
con sede in via n° CAP
comune Prov. tel.
fax e-mail
Iscritto all'Ordine/Collegio: n° iscrizione
Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria):.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 "*Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*", art. 9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della L.R. 17/09 e succ. integrazioni.
- rispettato le indicazioni tecniche della L.R. 17/09 e succ. integrazioni, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L.R. 17/09 medesima,
- seguito la normativa tecnica vigente del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI) e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte"
- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
 - relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.R. 17/09 e succ. integrazioni,
 - calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)
 - dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.

DECLINA

ALLEGATO A2 – CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA L.R. 17/09

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.R. 17/09) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta,

Data

Il progettista

.....

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'INSTALLAZIONE
ALLA L.R. 17/09**

Il sottoscritto..... in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta..... operante nel settore con sede in via, n. CAP Comune..... Prov..... tel..... Fax P.IVA.....

iscritta nel Registro delle ditte della C.I.A.A. di al n.

iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane di al n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

.....
.....
.....

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento

manutenzione straordinaria altro

realizzato presso: comune:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità alla legge della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09, tenuto conto delle condizioni di esercizio, avendo in particolare:

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego

installato i componenti elettrici in conformità alla Legge 46/90 ed altre leggi vigenti;

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per impianti di "modesta entità" o temporanei, art.7 L.R. 17/09:

- seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L.R. 17/09 e s.m.i.;
- installato i corpi illuminanti in conformità alla L.R. 17/09 e s.m.i.;

Allegati:

- documentazione tecnica del fornitore che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge
-
-

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:

- rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.R. 17/09 da professionista abilitato;

Rif. Progetto Illuminotecnico

Allegati:

-
-

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi.

Data

Il progettista

.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
alla L.R. 17/09

[CARTA INTESTATA PRODUTTORE – IMPORTATORE – LABORATORIO DI MISURA]

Dichiarazione di Conformità

Alla Legge della Regione Veneto n. 17/09 e s.m.i.

In riferimento alla richiesta nostro rif. n. _____

Il laboratorio :

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

[NOME PRODOTTO]

Con lampade: [POTENZA E TIPO LAMPADA]

Laboratorio Accreditato:

Testato nel Laboratorio	
Responsabile Tecnico	

Parametri di prova:

Sistema di Misura:	
Posizione dell'apparecchio durante la misura:	

Apparecchio:

Tipo di Riflettore		Tipo di Schermo	
Parametri di Misura		Temperatura Ambiente	
Tensione Alimentazione		Frequenza	

Norme di Riferimento:

UNI 10671	Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati
PrEN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
CIE 43	Photometry of floodlights
CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires

Se installato come specificato nel foglio d'istruzioni, è **Conforme alla L.R. 17/09 e s.m.i.** ed in particolare, come evidenziano i dati fotometrici rilasciati da codesto laboratorio, in formato tabellare numerico cartaceo e sotto forma di file "Eulumdat" allegati alla presente, l'apparecchio nella sua posizione di installazione ha un'intensità luminosa massima approssimata all'intero e per $\gamma \geq 90^\circ$ di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

luogo, data

Firma del responsabile tecnico
del Laboratorio che ha emesso le misure

.....